


## Byzantina Symmeikta

Vol 21, No 1 (2011)

BYZANTINA SYMMEIKTA 21



### L'influenza del diritto criminale bizantino nel Codice di Dušan. 1349-1354

*Paolo ANGELINI*

doi: [10.12681/byzsym.1021](https://doi.org/10.12681/byzsym.1021)

Copyright © 2014, Paolo ANGELINI



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

#### To cite this article:

ANGELINI, P. (2012). L'influenza del diritto criminale bizantino nel Codice di Dušan. 1349-1354. *Byzantina Symmeikta*, 21(1), 217-253. <https://doi.org/10.12681/byzsym.1021>

PAOLO ANGELINI

L'INFLUENZA DEL DIRITTO CRIMINALE BIZANTINO NEL  
CODICE DI DUŠAN 1349-1354

Il 16 aprile 1346 Stefan Dušan riceveva la corona imperiale dal patriarca serbo e da quello bulgaro. Nel 1349 a Skopje, in un sinodo composto dai maggiorenti della nobiltà e dai più alti ranghi della gerarchia ecclesiastica serba e greca, venne promulgato dal sovrano un codice che avrebbe dovuto essere legge vigente nel neonato impero.

Ad oggi sono stati rinvenuti 25 testimoni manoscritti apografi del codice, mentre del tutto perdute sono le tracce dell'originale<sup>1</sup>. In nessun caso il codice voluto dal primo imperatore serbo, ci è giunto come compilazione legislativa autonoma<sup>2</sup>. Il *Codice di Dušan*<sup>3</sup>, ampliato in un secondo sinodo nel 1354, è parte di una codificazione composta da questo e da altre due raccolte di leggi bizantine, ossia il *Syntagma abbreviato* e la cosiddetta *Legge di Giustiniano*, che avrebbe dovuto regolare la vita giuridica del nuovo impero<sup>4</sup>.

1. Secondo S. Novaković l'originale fu probabilmente redatto in forma di *chrysobulla*: S. NOVAKOVIĆ, *Zakonik Stefana Dušana cara srpskog, 1349-1354*, Beograd 1898 (Beograd 2004), LX-LXII.

2. Le tre parti si succedono, nelle versioni più antiche, in maniera regolare e senza interruzioni, copiate *in continuo*; la combinazione delle compilazioni non può essere casuale, in quanto esistono diversi testimoni manoscritti del *Syntagma di Blastares* che non sono seguiti né dalla *Legge di Giustiniano*, né dal *Codice di Dušan*. A. SOLOVIEFF, *Le droit byzantin dans la codification d'Étienne Douchan*, Parigi 1928, 8.

3. Per il testo del *Codice di Dušan* si farà di seguito riferimento all'edizione critica: N. RADOJIĆ, *Zakonik cara Stefana Dušana 1349 i 1354*, Beograd 1960. L'altra edizione critica è quella risalente alla fine del XIX secolo: NOVAKOVIĆ, *Zakonik Stefana Dušana*.

4. La codificazione è giunta ai nostri giorni in due redazioni: la più antica (10 lezioni) composta da: *Syntagma abbreviato*, *Legge di Giustiniano*, *Codice di Dušan* = (A + B + C);

Επιμέλεια έκδοσης: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, IBE/EIE

Il *Syntagma abbreviato*<sup>5</sup> era la versione ridotta del *Syntagma di Blastares*<sup>6</sup>, tradotto in lingua slava dalla cancelleria negli anni a cavallo tra il 1346 ed il 1349<sup>7</sup>, mentre la cosiddetta *Legge di Giustiniano*<sup>8</sup> era una breve raccolta di leggi estratte per lo più dalle diverse compilazioni bizantine e tradotte anch'esse in lingua slava. A queste due compilazioni si dovrà costantemente fare riferimento, allorché si procederà all'analisi delle disposizioni in esso contenute. La codificazione doveva sancire il passaggio ad un ordinamento statale e giuridico basato sul diritto greco-romano, che avrebbe dovuto essere uno dei pilastri fondamentali per legittimare la futura successione di Stefan al trono di Costantinopoli, quale βασιλεὺς dei Serbi e dei Greci<sup>9</sup>.

la redazione cadetta, (15 lezioni) è costituita da: *Legge di Costantino Giustiniano, Legge dell'imperatore macedone Stefano* = (B1 + C1) = [(B + 1/3 A) + (C + 1/4 A)]. A. SOLOVJEV, *Zakonik cara Stefana Dušana 1349. i 1354. godine*, Beograd 1980, 75.

5. F. F. FLORINSKII, *Pamjatniki zakonodatel'noj djeatelj'nosti Dušana carja Serbov i Grekov*, Kiev' 1888, 322-439; J. PANEV, La réception du Syntagma de Matthieu Blastarès en Serbie, *EtBalk* 10 (2003), 27-45.

6. Per quanto riguarda la versione integrale del *Syntagma di Blastares*, le edizioni principali sono la seguenti: RALLÈS-POTLÈS, VI; *PG*, voll. 144-145; N. IL'INSKII, *Sintagma Matfeja Vlastarja*, Moskva 1891; S. NOVAKOVIĆ, *Matije Vlastara Sintagmat*, Beograd 1907. Tra i contributi più rilevanti sul *Syntagma di Blastares*, nel totale decisamente poco numerosi, possono essere annoverati: P. B. PASCHOS, Ὁ Ματθαῖος Βλάσταρης καὶ τὸ ὑμνογραφικὸν ἔργον του, Salonico 1978; N. P. MATSES, Περὶ τὴν κριτικὴν τοῦ Συντάγματος τοῦ Ματθαίου Βλάσταρη, Atene 1979-1980; SP. TROIANOS, Περὶ τὰς νομικὰς πηγὰς τοῦ Ματθαίου Βλάσταρη, *ΕΕΒΣ* 44 (1979-80), 305-329; I. P. MEDVEDEV, La date du Syntagma de Matthieu Blastarès, *Byz.* 50 (1980), 338-339; P. B. PASCHOS, Ἄπαντα τὰ ὑμνογραφικὰ τοῦ Ματθαίου Βλάσταρη, Atene 1980; C. G. PITSAKIS, De nouveau du Syntagma de Matthieu Blastarès, *Byz.* 51 (1981), 638-639. Si veda anche J. A. B. MORTREUIL, *Histoire du droit byzantin*, v. 3, Parigi 1846, 315-322.

7. Sulla versione serba integrale del *Syntagma di Blastares*: FLORINSKII, *Pamjatniki zakonodatel'noj djeatelj'nosti*, 307-321.

8. Diversi testimoni manoscritti della cosiddetta *Legge di Giustiniano* sono stati pubblicati in: R. HUBÉ, *O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-byzantyńskiego u narodów slowianskich*, Warszawa 1868; FLORINSKII, *Pamjatniki zakonodatel'noj djeatelj'nosti*, 204-211; A. SOLOVJEV, *Istorija slovenskih prava / Zakonodavstvo Stefana Dušana cara Srba i Grka*, Beograd 1998, 540-544; B. MARKOVIĆ, *Justinijanov zakon, Srednjovekovna vizantijsko-srpska pravna compilacija*, Beograd 2007, 43-47.

9. In molte delle *chrysobulle* e *prostigmata* redatte in lingua serba e promulgate a seguito della elevazione alla dignità imperiale, Dušan porta il titolo di царь СРЪБЛКМЪ И ГРЪКОМЪ (imperatore dei Serbi e dei Greci), anche se talvolta con significative variazioni,

Si intende approfondire i profili penalistici della legislazione serba sottolineando il tentativo di accostarsi al modello giuridico bizantino<sup>10</sup>, preservando, tuttavia, alcuni istituti discendenti dal diritto non scritto slavo<sup>11</sup>.

### *Dalla vendetta del sangue al sistema della pena pubblica*

Tipico delle popolazioni slave stanziato nei Balcani era il sistema della vendetta del sangue, che vedeva coinvolta la famiglia del danneggiato dal fatto illecito, non essendo la responsabilità limitata alla sfera del singolo.

Il nucleo familiare era l'unità portante del sistema sociale serbo e la vendetta si configurava, allo stesso tempo, come un diritto di tale nucleo e come dovere di questo nei confronti del membro danneggiato<sup>12</sup>. Della *κρυκία*, intesa come unità allargata, potevano far parte fratelli, figli, cugini, nipoti,

---

mentre nei documenti redatti in lingua greca è costante l'uso del titolo ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Σερβίας καὶ Ῥωμανίας (formula territoriale). Il termine *Грѣкомъ* è usato per fare la distinzione dal termine τῶν Ῥωμαίων, essendovi ancora un legittimo imperatore sul trono bizantino. Si veda tra l'altro: S. ŠARKIĆ, *L'idée de Rome dans la pensée et l'action du tsar Dušan, Idea giuridica e politica di Roma e personalità storiche. Rendiconto del X seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla terza Roma», Campidoglio 21 aprile 1990* [Da Roma alla terza Roma, 10], Roma 1991, 141-166. Secondo N. Oikonomides il termine "Romanias" viene, invece, usato dal sovrano serbo al fine di ricordare l'obiettivo politico ultimo della successione al trono costantinopolitano: N. OIKONOMIDES, *Emperor of the Romans - Emperor of the Romania, Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ' αιώνα*, Atene 1996, 125-128. Sulle relazioni tra Bisanzio e la Serbia nel XIV secolo, inoltre: G. OSTROGORSKY, *Problemes des relations bizantino-serbes au XIVe siecle*, Oxford 1966; G. C. SOULIS, *The Serbs and Byzantium during the reign of Emperor Stephen Dušan (1331-1355) and his Successors*, Atene 1995, 31-155. Per il corso degli eventi storici, si veda naturalmente: G. OSTROGORSKY, *Storia dell'Impero bizantino*, Torino 1968, 430-527; K. JIREČEK, *Istorija srba*, v. 1, Beograd 1978, 211-236.

10. **Sull'influenza del diritto bizantino in Serbia** si veda tra l'altro: R. HUBÉ, *Droit romain et gréco-byzantin chez les peuples slaves*, Parigi/Toulouse 1880, 21-27. Si veda inoltre: SP. TROIANOS - S. ŠARKIĆ, *Ο κώδικας του Στέφανου Δουσάν και το βυζαντινό δίκαιο, Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ' αιώνα*, Atene 1996, 248-256.

11. **Per ulteriori indicazioni bibliografiche, si rimanda a:** G. RADOJIĆ-KOŠTIĆ, *Bibliografija o zakonodavstvu cara Stefana Dušana*, Beograd 2006. Si veda anche: V. M. MINALE, *Il Syntagma alphabeticum di Matteo Blastares nella codificazione dello zar Stefan Dušan: alcune riflessioni di ordine cronologico*, *Atti Accademia Pontaniana*, N. S. 58 (2009), 53-66.

12. T. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava u Nemanjčkoj državi*, Beograd 1931, 257.

sottoposti alla autorità di un capo famiglia, purché non fossero divisi “dal pane e dalla proprietà”<sup>13</sup>.

Il delitto compiuto dal membro di un nucleo familiare, nei confronti di un membro di un altro nucleo, creava uno stato di ostilità ed inimicizia. Tale contrapposizione poteva tradursi in uno stato di ostilità reciproco protratto nel tempo, che aveva conseguenze negative sul mantenimento della pace pubblica.

Auspicata soluzione al protrarsi di tale stato di cose era la riconciliazione, generalmente condotta attraverso un intermediario, che portava avanti una trattativa affinché si potesse giungere alla soddisfazione della parte offesa, senza deprimere eccessivamente l'offensore. Il colpevole del reato di omicidio, ad esempio, poteva ottenere la riconciliazione con la famiglia della vittima attraverso il pagamento della *вРАЖДА*<sup>14</sup>, termine indicante in questo caso sia il reato, sia la *compositio* pecuniaria, sia lo stato di inimicizia tra i due nuclei. Allo stesso modo, per gli altri reati, non vi era un termine preciso e ben definito indicante la composizione. Generalmente essa acquisiva il nome del reato per cui era prevista: la violazione dei confini agrari e la conseguente sanzione erano, ad esempio, indicate entrambe con il termine *ПОТКА*<sup>15</sup>. Nei monumenti giuridici medievali, tali termini erano accompagnati dalla formula *ДА ПЛАТИ*<sup>16</sup>, a sottolineare il carattere prettamente patrimoniale o pecuniario<sup>17</sup>.

Tutto il processo di evoluzione del diritto criminale serbo ricalcava e si allineava per larghi tratti, nelle modalità e negli sviluppi, ai modelli tipici delle popolazioni di origine germanica dell'Europa occidentale<sup>18</sup>.

13. La composizione del nucleo familiare può essere ricavata, in tal senso, dai capitoli 70-71 del *Codice di Dušan*. Cap. 70: “E chi si trovasse in una stessa casa, o i fratelli, o il padre con i figli, o qualcun altro, diviso dal pane e dalla proprietà, ma in uno stesso focolare, quelli divisi che lavorino come gli altri uomini”. Cap. 71: “E se un fratello o un figlio, o un parente, commettesse un male e visse nella stessa casa, che paghi tutto il signore della casa, o consegni colui che ha commesso il delitto”.

14. *Vražda*, istituto che potrebbe essere paragonato all'*aestimatio corporis*.

15. *Potka*.

16. “che paghi”.

17. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 258-259.

18. Sul diritto criminale presso i popoli di origine barbarica, all'interno della sconfinata bibliografia, si veda ad esempio: P. FRAUENSTADT, *Blutrache und Todtschlagsühne im deutschen Mittelalter: Studien zur deutschen Kultur- und Rechtsgeschichte*, Leipzig 1881; L.

Presso le popolazioni slave stanziatesi nei Balcani, la vendetta del sangue potrebbe essere stata in vigore a partire dal periodo a cavaliere tra il VI e VII secolo d.C.<sup>19</sup>.

Secondo alcuni studiosi, momento di cesura, anche per ciò che riguarda l'aspetto giuridico, potrebbe essere il periodo successivo al IX secolo, allorché l'influenza bizantina e cristiana produsse cambiamenti fondamentali per tutti i popoli slavi. La storiografia si è tuttavia fortemente divisa su tale questione<sup>20</sup>.

Il momento in cui in Serbia si potè superare l'*impasse* della vendetta come risoluzione alle controversie, potrebbe essere stato quello del rafforzamento del potere del sovrano, a partire dal periodo a cavaliere tra XI e XII secolo<sup>21</sup>.

---

BAR, *Geschichte des deutschen Strafrechts*, Berlino 1882; A. PERTILE, *Storia del diritto penale*, Torino 1892; H. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, v. I, Berlino 1962; E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000; A.A.V.V., *La vengeance 400-1200, Atti del convegno Roma 2003* [Collection de l'École française de Rome, 357], Roma 2006.

19. E' questo un periodo oscuro della storia delle popolazioni slave; non ci sono monumenti giuridici che possano dare testimonianza di ciò.

20. La questione della vendetta del sangue presso i serbi ha alimentato molti dibattiti tra gli studiosi. F. Miklošić riteneva che le sanzioni pecuniarie avessero ben presto preso il posto della vendetta; in F. MIKLOSICH, *Die Blutrache bei den Slaven, Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien* 36 (1888). A tale teoria aderisce S. Đorić, che ritiene di poter fissare il momento in cui il sistema della vendetta del sangue venne superato. Ciò sarebbe accaduto nel IX secolo, allorché Nicola inviò i propri *responsa* ad alcune interrogazioni da parte dei bulgari (*Responsa Nicolae papae ad consulta bulgarorum*), prescrivendo loro che il diritto doveva essere in accordo con i principi del cristianesimo. Đorić afferma che, essendovi omogeneità culturale tra gli slavi del sud, tale passaggio storico aveva segnato una tappa fondamentale anche per i serbi; si veda S. DJORITCH, *Verbrechen und Strafen in Gesetzbuche des serbischen Zaren St. Dušan (1349-1354)*, *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft* 30 (1913), 337-347. Di parere opposto a Miklošić, è M. Vesnić, secondo cui non è possibile provare la cessazione della vendetta del sangue a partire dal IX secolo, in M. R. WESNITSCH, *Die Blutrache bei den Südslaven*, *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft* 8 (1889) 433-470, 9 (1891), 46-77. K. Jireček fa notare come il *Codice di Dušan* non vieti espressamente la vendetta del sangue, il che potrebbe portare a pensare che fosse ancora in uso e non considerata *contra legem*, in: JIREČEK, *Istorija srba*, 279. T. Taranovski sembra concordare sul fatto che essa non fosse legale da molto tempo, allorché fu promulgato il *Codice di Dušan*, ma non è possibile stabilire che ciò sia avvenuto a partire dai *responsa*. Egli ritiene che tracce indirette dell'istituto della vendetta del sangue siano presenti tuttavia nel codice dell'imperatore serbo, ai capitoli 86 e 131. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 262-267.

21. S. ĆIRKOVIĆ, *I serbi nel Medioevo*, Milano 1992, 54-56.

Solo allora si riuscì, forse, ad imporre la risoluzione tramite composizione privata delle controversie. Il fattore economico sarebbe stato in tal senso di fondamentale importanza: il potere sovrano si sarebbe impegnato a garantire la soddisfazione alla parte lesa, riservando alle proprie casse una quota pari alla metà del valore della sanzione<sup>22</sup>.

L'azione, in ogni caso, doveva essere promossa per iniziativa della parte offesa e non vi era ancora l'obbligo d'ufficio da parte dell'autorità statale, tranne, forse, nel caso in cui l'autorità statale fosse stata direttamente interessata o colpita da un fatto illecito; ciò in analogia con quanto avvenuto presso altre popolazioni che, in tempi differenti, avevano adottato un sistema simile<sup>23</sup>.

Allorché si ampliarono e rafforzarono ulteriormente i poteri pubblici, la monarchia serba era riuscita ad imporre il riscatto dalla vendetta da parte dell'offeso attraverso il pagamento della *vražda* o di una sanzione pecuniaria o patrimoniale, anche se tali controversie dovettero restare, ancora per qualche tempo, relegate alla sfera privata, dunque in via extragiudiziale<sup>24</sup>.

A partire dal XIII secolo si hanno le prime fonti che attestano come il sistema della composizione fosse entrato a far parte delle competenze dei tribunali statali (ed ecclesiastici)<sup>25</sup> e da questo momento, dunque, non sembra più essere possibile una composizione privata extragiudiziale tra le parti.

Una *chrysobulla* del 1330, inviata al monastero di Dečani<sup>26</sup>, imponeva la divisione della *vražda* tra il monastero e la parte lesa. Solamente una metà della composizione spettava dunque alla parte lesa, mentre l'altra metà era riservata alle casse ecclesiastiche, in virtù delle ampie immunità economiche e giuridiche concesse agli enti ecclesiastici.

22. Quale primo re serbo è generalmente riconosciuto Stefan, "re primo coronato" (1217), anche se tra XI e XII secolo il titolo reale era stato usato da altri sovrani.

23. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 265.

24. *Ibidem*, 268.

25. Una *chrysobulla* del 1276-1281 di re Dragutin al monastero di Hilandar, riportava che la *vražda* dovesse essere oggetto di processo giudiziario davanti al re o davanti ad uno dei signori della corte regia, mentre un'altra *chrysobulla* di re Milutin al monastero di San Giorgio di Skoplje del 1300, imponeva che la *vražda* fosse presa agli assassini tramite il giudizio di una corte. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 268.

26. S. NOVAKOVIĆ, *Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka*, Beograd 1912, 647.

Era stato dunque compiuto il primo passo per il passaggio dalla composizione privata alla sanzione pubblica, a seguito dell'intervento diretto dello stato (o dell'ente ecclesiastico), che giudicava e tratteneva la metà della somma.

Che le disposizioni della *chrysobulla* del 1330 fossero divenute la prassi, è testimoniato dal fatto che tale disposizione fu inserita anche nella *chrysobulla* del 1348-1353<sup>27</sup>, inviata al monastero dei Santissimi Arcangeli di Prizren; ciò avveniva negli anni della promulgazione della codificazione imperiale, per cui si ritiene che tale sistema, oramai consolidato, fosse in pieno vigore.

L'iniziativa d'ufficio da parte dello stato sembra essere in piena vigenza nel codice del 1349-1354 per la persecuzione dei fatti criminali come il brigantaggio (capp. 145-150), gli attentati incendiari (capp. 99-100), il *falsum* (cap. 168-170) e l'omicidio (capp. 94-96).

Anche nel caso di violenza sessuale, essendo questa una lesione all'integrità fisica della persona, nonché dei precetti della religione cristiana, l'iniziativa da parte dello stato era volta a reprimere e sanzionare reati che costituivano violazione di un ordine superiore e che non potevano essere dunque lasciati alla discrezione e all'iniziativa della parte lesa.

Da ultimo, se si accetta la teoria della codificazione tripartita e si considera come legge vigente il *Syntagma abbreviato*, si deve per forza accettare il sistema della pena pubblica e l'iniziativa *ex officio* da parte dello stato in materia di diritto criminale, essendo questi elementi un fattore intrinseco delle disposizioni contenute nella compilazione bizantina, tradotta dai giuristi della corte imperiale.

### *A proposito della terminologia giuridica*

I diplomi medievali serbi usavano differenti espressioni terminologiche per indicare il fatto criminale, lesivo di un interesse pubblico o privato: in un documento di San Sava del 1233 è presente il termine **ОВИДА**, in diversi diplomi, (risalenti al 1215, 1240, 1254) i termini **ЗЛО**, **КРИВИНА**, oltre che il termine **ВРАЖДА**<sup>28</sup>.

---

27. *Ibidem*, 682-701.

28. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 448.



In un diploma del monastero di Žika del 1220, il fatto illecito nell'ambito del diritto matrimoniale era definito **прѣстоупление закона о прѣз законъ**<sup>29</sup>.

L'azione di contravvenire alla legge era indicata in alcuni diplomi con il verbi **прѣстоупити**, **прѣслоушати**, **прѣтворити**, **потворити**; la terminologia giuridica non era dunque del tutto ancora ben definita ed ancora nel XIV secolo venivano usate formule poco precise, come ad esempio **велика дѣла**, nella *chrysobulla* di Stefan Dušan del 1348 al monastero dei Santissimi Arcangeli di Prizren, per indicare un reato grave<sup>30</sup>.

Il *Codice di Dušan* sembra contaminato da tale linguaggio approssimativo, tipico delle *chrysobulle* redatte dalla cancelleria imperiale. La contravvenzione alla legge era indicata da espressioni quali: **прѣстоупивъ** (cap. 4), **прѣчюк законъ** (cap. 34), **прѣслоуша** (capp. 129, 136, 148), **прѣзъ законъ** (capp. 68, 139, 142, 187). In altre norme del codice troviamo invece il termine **зло** e l'espressione **зло оучинити**<sup>31</sup>, che costituiscono una formula giuridica più rozza ed in linea con quelle usate nei diplomi del XIII secolo. Per ciò riguarda taluni crimini, il codice sembra tenere in considerazione le caratteristiche specifiche che determinano le singole fattispecie a livello teorico: il termine **гоуца** era usato per indicare la rapina (capp. 126, 149, 158, 160), **крагта** (cap. 145) o **татъва** (cap. 149, 158) designavano il furto: in tal senso esso sembra recepire la distinzione tra le due fattispecie.

Altre volte veniva usata la formula **мало и велико дѣло** (capp. 151, 161, 181), o il termine **дальгъ** (capp. 4, 12, 89, 101, 103, 151, 183), indicanti il crimine più o meno grave, nel primo caso, il crimine in generale, nel secondo.

Un termine di sicuro interesse, implicante una avanzata e sottile concezione del diritto, derivata da quello bizantino, è **сьгрѣшениѣ**<sup>32</sup> (capp. 5, 51-52), usato nel codice allorché un crimine costituiva la violazione, non solamente del diritto positivo, ma anche di precetti divini. Esso era usato generalmente nelle traduzioni slave delle compilazioni bizantine, allorché si indicava il reato di *πλημμελία καθοσιώσεως*<sup>33</sup>, a sottolineare la dimensione

29. "Violazione della legge" o "contra legem". *Ibidem*, 449.

30. NOVAKOVIĆ, *Zakonski spomenici*, 697.

31. Il termine e l'espressione si possono alla lettera tradurre come "male" e "commettere un male"; in senso giuridico "commettere un crimine".

32. τὸ ἀμάρτυμα, (anche **грѣхъ**, ἢ ἀμαρτία).

33. Il verbo **сьгрѣшати**, corrisponde al verbo *πλημμελεῖν*.

spirituale, oltre che politica e giuridica del *crimen laesae maiestatis*, il quale costituiva un peccato contro l'ordine delle cose voluto da Dio stesso<sup>34</sup>.

Il diritto slavo conobbe, dunque, quei crimini che erano direttamente ricollegati alla affermazione del cristianesimo, in difesa dell'ortodossia e della morale cristiana<sup>35</sup>, come ad esempio la repressione delle eresie o i reati sessuali<sup>36</sup>. La contaminazione cristiano-bizantina, introdusse concetti, termini, idee, che non erano parte della tradizione culturale, storica, giuridica delle popolazioni slave, apportando innovazioni di carattere fondamentale.

Tali innovazioni non cancellarono tuttavia gli istituti giuridici del diritto slavo non scritto che, lungi dallo scomparire, trovò spazio nella codificazione del primo imperatore serbo, in armonia e ad integrazione di norme di derivazione ed influenza greco-romana.

### *Responsabilità collettiva, familiare e territoriale*

La responsabilità collettiva è considerata tra le caratteristiche peculiari del diritto serbo medievale<sup>37</sup> e di essa restano evidenti ed incontestabili tracce anche nel *Codice di Dušan*<sup>38</sup>. Il codice del 1349 sancì certamente il distacco dal sistema della vendetta del sangue e l'introduzione del sistema della pena pubblica, ma se da una parte si abbandonava il primitivo sistema slavo, dall'altra di esso si conservarono taluni elementi caratteristici. La responsabilità penale era prevista per le comunità, quali i villaggi ed i distretti, i cui membri erano obbligati solidalmente, allorché non erano individuati gli autori di taluni reati, mentre il nucleo familiare rispondeva qualora uno dei membri avesse commesso determinati crimini.

Il *Codice di Dušan* liberava dalla responsabilità familiare i parenti del reo, qualora costui non fosse stato più parte del nucleo familiare originario<sup>39</sup>.

34. *Syntagma abbreviato*, B-7, I-4.

35. K. E. ZACHARIÄ, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, Leipzig 1892 (Aalen in Württemberg 1955), 337-339.

36. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 276.

37. S. ŠARKIĆ, *Srednjovekovno srpsko pravo*, Novi Sad 1995, 108.

38. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 456.

39. *Cap. 52: кто соуть въ дѣльни въ оногъзы оу своихъ коукіахъ [...] тѣзи да не плати нища* ("coloro che sono divisi da quello nelle proprie case [...] questi che non paghino nulla").

Il capo famiglia<sup>40</sup> (che poteva essere il padre, o in assenza di questo il fratello maggiore) che viveva nello stesso nucleo<sup>41</sup> *ad unum panem* con il reo<sup>42</sup>, era costretto a rispondere patrimonialmente per i crimini da questo commessi, anche se in taluni casi era a lui permesso consegnare il colpevole alle autorità, affinché rispondesse di persona (cap. 71). In giudizio era il capo famiglia che rappresentava i singoli membri ed il nucleo o decideva chi, tra i parenti, avrebbe dovuto recarsi in tribunale a rispondere dinanzi al giudice<sup>43</sup>.

Per la nobiltà di corte era prevista la responsabilità del capo famiglia nel caso in cui un proprio familiare avesse violato il giuramento di fedeltà all'imperatore, rispondendo per tradimento assieme a chi fosse venuto meno a tale vincolo (cap. 51)<sup>44</sup>.

Diverso era il caso di quei crimini per i quali era prevista la responsabilità strettamente personale, essendo esclusa quella dell'intero nucleo (ad esempio per omicidio, capp. 94-96). Il capo famiglia non era libero, in questo caso, di sostituire attraverso il pagamento di una somma di denaro, la condanna alla pena al reo, ma era al contempo esclusa qualsiasi forma di responsabilità collettiva. Per i reati che prevedevano mutilazioni corporali o la pena di morte, responsabilità e pena erano strettamente personali, non essendovi tra l'altro la possibilità di commutare quest'ultima in una pena pecuniaria (capp. 53-54, 87).

Da quella del nucleo familiare, discendeva una ulteriore forma di responsabilità collettiva, ossia quella territoriale del villaggio, della città o del distretto, preservata per garantire la collaborazione forzata della popolazione al fine di reprimere taluni reati particolarmente pericolosi per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Per quanto riguarda il villaggio, erano previsti diversi casi di responsabilità penale collettiva territoriale, ad esempio per incendio doloso (capp. 99-100): gli abitanti, qualora non fosse stato individuato e consegnato

40. Cap. 71: *господарь коукии* ("il padrone della casa").

41. Cap. 71: *оу едиои коукии*. ("nella stessa casa").

42. Si ricordi che il codice del 1349 prevedeva al cap. 70 la responsabilità del capo famiglia, purché il reo non fosse "diviso nel pane e nella proprietà" (*штдѣлкнѣ хлѣбѣм и иманикѣм*).

43. SOLOVJEV, *Zakonik cara Stefana Dušana*, 234-235.

44. I nobili che avevano accesso alla corte imperiale presentavano i membri più stretti della famiglia, garantendo con la formula *вѣроуи га колико мене* ("credigli come a me").

l'incendiario alle autorità, dovevano pagare i danni cagionati dall'azione di questo. Altri casi erano i comportamenti vietati dai capitoli 92, 111, 145, 169<sup>45</sup>, puniti con la dispersione dell'intero villaggio<sup>46</sup>; la violazione dei capitoli 20, 58, 77, 159 vedeva il villaggio rispondere pecuniariamente<sup>47</sup>.

Le due forme di responsabilità penale collettiva, familiare e territoriale (di villaggio o distretto) erano applicate solamente a determinate fattispecie espressamente previste nel codice, mentre come detto era stato largamente introdotto il principio della responsabilità personale<sup>48</sup>.

### *Fattispecie criminali*

Sarà necessario ricordare ancora una volta che taluni reati e talune pene fossero del tutto sconosciuti alla popolazione serba ed a quelle slave in generale. La loro introduzione ed adozione deve essere necessariamente connessa alla cristianizzazione, avvenuta a partire dal IX secolo, ed all'influenza culturale e giuridica bizantina, risalente ai secoli precedenti<sup>49</sup>. Nell'analisi delle diverse fattispecie di reato si cercherà di mostrare il debito contratto con il diritto greco-romano.

### *Omicidio*

E' questa la fattispecie criminale sicuramente più interessante tra quelle esaminate. La disciplina relativa appare influenzata contemporaneamente dal diritto slavo e dal diritto greco-romano. Le due tradizioni giuridiche trovarono applicazione congiunta, per cui taluni omicidi venivano puniti

45. La dispersione del villaggio era prevista qualora i membri di esso non avessero accompagnato davanti al giudice chi avesse rinvenuto un *corpus delicti* (cap. 92), qualora avessero insultato un giudice (cap. 111), qualora avessero dato protezione ad un brigante (cap. 145) o ad un falsario (cap. 169).

46. Nel codice si usa generalmente l'espressione *да се расије* ("che sia disperso").

47. Il membri di un villaggio dovevano pagare una sanzione pecuniaria qualora non fosse stato individuato un profanatore di tombe (cap. 20), qualora alla morte di un signore avessero cagionato danni ad un villaggio vicino (cap. 58), per le dispute tra villaggi di *vlahi* o albanesi (cap. 77), qualora ad un mercante non fosse stato garantito il pernottamento ed in seguito a ciò questi fosse stato derubato (cap. 159).

48. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 285-286.

49. Le compilazioni di leggi bizantine erano state tradotte a partire dal IX secolo in Serbia ed in Bulgaria. F. F. SIGEL, *Lectures on Slavonic law Lectures on Slavonic law, being the Ilchester lectures for the year 1900*, London 1902, (Kitchener 2001), 17.

secondo le modalità del diritto non scritto slavo, altri secondo quelle del diritto greco-romano, altri applicando congiuntamente le pene derivanti sia dall'uno sia dall'altro.

Durante il medioevo si era affermato, in sostituzione della vendetta del sangue il sistema della *compositio*, successivamente quello della pena pubblica. L'omicidio veniva punito con la comminazione di una sanzione pecuniaria (*vražda*), a cui si ricorreva già all'epoca della vendetta del sangue, per evitare il prolungamento della faide familiari.

Nei diplomi giuridici del XIII e XIV secolo il reato di omicidio era indicato oltre che dal termine **ВРАЖДА** anche dal termine **КРЪВЬ**<sup>50</sup>.

Nel *Codice di Dušan* sono presenti entrambi i termini (capp. 103, 183, 192) ed allo stesso tempo fu introdotto l'uso del termine **ОУБИСТВО** (cap. 86-87, 96).

Il capitolo 86 prevedeva, in caso di rissa, la condanna al pagamento di una multa per la famiglia di colui che l'avesse provocata, anche se ucciso<sup>51</sup>. Si sanciva l'impunità per chi avesse esercitato il diritto all'autodifesa in connessione con le disposizioni contenute nel *Syntagma abbreviato* che prevedeva l'impunità per chi avesse ucciso il proprio aggressore<sup>52</sup>.

Il capitolo 87 introduceva la distinzione tra omicidio commesso involontariamente o volontariamente<sup>53</sup>, comminando una pena differente, a seconda della volontarietà, o meno, dell'omicida<sup>54</sup>. L'omicidio involontario era infatti punito con il pagamento di trecento perperi, mentre per l'omicidio volontario la pena prevista era il taglio di entrambe le mani.

La disposizione era influenzata dal diritto greco-romano e si riprendeva la distinzione, contenuta nel *Syntagma di Blastares*, in **Φ-V Περί φόρων**

50. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 333.

51. Capitolo 86: "Dove c'è un omicidio, colui che è il provocatore, che sia colpevole, anche se fosse ucciso".

52. Proch. 39. 39 - B. 60. 39. 19 (C. 9. 16. 2) - Eisag. 40.41, riportato in *Syntagma abbreviato* **Φ-4. 4: ниже нашѣдшаго, рекше, нахвалшаго оубывѣ, имже о животѣ бѣдѣствоваше, неповиннѣ ксть** (*Qui aggressorem occidit, ubi de vita preclitabatur, insons est*). PG 145, col. 188.

53. Capitolo 87: **кто несть дошьль нахвалицомъ [...]. а коли боуде пришьль нахвалицомъ [...]**.

54. Capitolo 87: "Chi non fosse giunto a commettere volontariamente un omicidio, che paghi trecento perperi, se fosse giunto volontariamente a lui siano tagliate entrambe le mani".

ἐκουσίων καὶ ἀκουσίων<sup>55</sup>. Il passo era giunto nel *Syntagma abbreviato*, in Φ-2 Ο ΟΥΒΙΣΤΕΒΚ ΒΟΛΗΟΜΛ Η ΝΕΒΟΛΗΟΜΛ ma in esso erano riportati solo i canoni di San Basilio Magno. Erano stati cancellati i restanti canoni ed erano riportate solamente le sanzioni spirituali, per cui i redattori della cancelleria imperiale intesero probabilmente porre l'accento sul concetto di omicidio volontario (ΒΟΛΗΟΕ ΟΥΒΙΣΤΕΒΟ) ed involontario (ΝΕΒΟΛΗΟΕ ΟΥΒΙΣΤΕΒΟ), sul calco di quella tra φόνος ἐκούσιος e φόνος ἀκούσιος<sup>56</sup>.

Le pene previste si allontanavano invece dalla tradizione del diritto greco-romano. Nelle due principali compilazioni, *Ecloga* e *Prochiron*, per l'omicidio volontario era prevista la morte<sup>57</sup>, per quello involontario l'esilio<sup>58</sup>. Con la Ἀνακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων, voluta da Basilio il macedone, si era tornati all'applicazione del diritto giustiniano, il quale prevedeva che la pena<sup>59</sup> per l'omicidio volontario fosse graduata a seconda della classe di appartenenza del reo<sup>60</sup>. Tale principio era stato recepito attraverso i *Basilici*<sup>61</sup> anche nelle disposizioni del *Syntagma di Blastares*. Per l'omicidio volontario, qualora il reo fosse stato un εὐτελής, ossia un *humilior*, questi sarebbe stato condannato alla pena capitale e alle bestie<sup>62</sup>; ἔντιμος, (appartenente alla classe degli *honestiores*), era soggetto alla deportazione e alla confisca dei beni<sup>63</sup>. Per l'omicidio involontario non era prevista alcuna pena<sup>64</sup>.

55. PG 145, coll. 179-188.

56. SP. TROIANOS, *Ὁ Ποινάλιος τοῦ Ἐκλογαδίου. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἐξελέξεως τοῦ ποινικοῦ δικαίου ἀπὸ τοῦ Corpus iuris civilis μέχρι τῶν Βασιλικῶν* [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 6], Frankfurt-am-Main 1980, 6-10.

57. E. 17. 45 - Proch. 39. 79 - Eisag. 40. 85.

58. E. 17. 48 - Proch. 39. 86 - Eisag. 40. 86.

59. Sulla graduazione delle pene in considerazione della diversità di classe sociale: R. RILINGER, *Humiliores-Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, München 1988.

60. Bas. 60. 39. 3.

61. La questione di quali fonti abbia usato Matteo Blastares per la redazione del suo *syntagma* non ha ancora avuto una risposta definitiva e resta aperta; la teoria più accreditata è quella secondo cui per la redazione dei νόμοι sono state usate dal monaco diverse compilazioni. Vedi: N. VAN DER WAL - J. H. A. LOKIN, *Historiae iuris graeco-romani delineatio*, Groningen 1987, 117.

62. ξίφει καὶ θηρίοις. PG 145, coll. 188.

63. δεπορτατίων, ἤτοι τελεία δήμενσις. PG 145, coll. 188.

64. In Proch. 39. 86 - Eisag. 40. 92, l'omicidio involontario era invece punito con l'esilio. Nel *Syntagma di Blastares: συγγνώμη δέδοται. Ividem.*

Nel *Codice di Dušan* fu applicata la sanzione pecuniaria per l'omicidio involontario, in omaggio ed in linea con il diritto serbo, il taglio delle mani a quello volontario, pena corporale di ispirazione chiaramente bizantina. Tale norma è una delle testimonianze di come il codice del primo imperatore dei serbi, avesse adottato il sistema della pena pubblica<sup>65</sup>, anche se per l'omicidio era di fatto in vigore una sanzione pecuniaria, che richiamava fortemente l'istituto della *vražda*<sup>66</sup>. Si deve tra l'altro notare come, rispetto al *Syntagma di Blastares*, che riprendeva la disciplina giustiniana di quasi mille anni prima, il sistema serbo avesse di fatto adottato pene più miti, per quanto truculente possano sembrare le punizioni corporali: la pena di morte per omicidio volontario, prevista dal diritto greco-romano, era stata sostituita dal taglio delle mani e la confisca dei beni era stata invece sostituita da una sanzione di 300 perperi, che equivaleva tuttavia, per le persone appartenenti ai ceti più bassi, ad una confisca totale, anche se era stata abolita la pena dell'esilio<sup>67</sup>.

Il capitolo 87 deve essere esaminato in relazione ad un altro capitolo che disciplinava l'omicidio, ossia il capitolo 94<sup>68</sup>. Se il primo sanciva la differenza tra omicidio volontario ed involontario, in quest'ultimo si considerava l'ipotesi in cui l'omicida e l'ucciso appartenessero ad una differente classe sociale<sup>69</sup>. Il nobile che avesse ucciso un non nobile era condannato ad una sanzione di mille perperi, mentre un non nobile che avesse ucciso un nobile era condannato al taglio della mani e al pagamento di trecento perperi. Veniva di nuovo introdotto, in tal modo, il sistema della graduazione della pena: alla classe più alta si applicava la sanzione pecuniaria, a quella inferiore una sanzione pecuniaria minore, che era però accessoria al taglio di entrambe le mani. Essa era espressamente prevista, qualora vi fossero state differenze di classe sociale tra il reo e la sua vittima. E' alla luce di tale considerazione che

65. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 496.

66. Si ritiene che nelle provincie al sud dell'impero, in materia, fossero ancora in vigore le leggi del diritto greco-romano, per mezzo del *Syntagma di Blastares*.

67. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 336.

68. Capitolo 94: "Se un nobile uccidesse un plebeo in una città, o in una *župa*, o in un *katun*, che paghi mille perperi, se un plebeo uccidesse un nobile, che a lui siano tagliate entrambe le mani e che paghi trecento perperi".

69. Cap. 94: Яко оубие властелинь себра [...] аколи себрь властелина оубие [...]. ("Se un nobile uccidesse un plebeo [...] se un plebeo uccidesse un nobile [...]").

si potrebbe ritenere che il capitolo 87 si occupava dell'omicidio *inter pares*, ossia di membri appartenenti alla medesima classe sociale.

Bisogna rimarcare che al capitolo 94, non si menziona la volontarietà o la involontarietà dell'omicidio<sup>70</sup>. Le pesanti pene previste fanno tuttavia presupporre che si trattasse della disciplina dell'omicidio volontario, anche tenendo conto del fatto che, al capitolo 87, il taglio delle mani era previsto per l'omicidio volontario<sup>71</sup>.

Erano inoltre previste forme di omicidio qualificato, quali l'omicidio di un membro del clero e quello dei prossimi congiunti.

Il capitolo 95 prevedeva, senza distinzione di *status* sociale, la pena capitale per chi avesse ucciso un membro del clero, qualsiasi fosse stata la posizione all'interno della gerarchia ecclesiastica<sup>72</sup>. La disposizione deve essere contestualizzata all'interno dei grandi privilegi accordati alla chiesa ed ai membri di essa dalla corona serba<sup>73</sup>.

Particolarmente grave era considerato l'omicidio di prossimi congiunti, anche in virtù del ruolo che il nucleo familiare aveva nella società serba. Se il *Syntagma di Blastares* non conteneva alcun accenno all'omicidio di un ecclesiastico, l'uccisione di prossimi congiunti e la conseguente condanna al rogo erano conosciute al diritto greco-romano.

Il *Prochiron* conteneva una disposizione, di cui il capitolo 96 del *Codice di Dušan*<sup>74</sup> sembra essere un mero duplicato: *Ὁ ἀνελὼν ἀνιόντα ἢ κατιόντα ἢ συγγενῆ πυρὸν παραδιδόσθω*<sup>75</sup>.

La versione serba del *Syntagma di Blastares* riportava il passo in tale maniera **Оубивѣи въсходѣща или нисходѣща соудника, огню да прѣдаѣтсе**<sup>76</sup>.

70. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 337.

71. *Ibidem*, 338.

72. Capitolo 95: "Chi oltraggiasse un vescovo, un monaco, o un pope, che paghi cento perperi; chi fosse trovato ad aver ucciso un vescovo, un monaco, che sia ucciso e sia impiccato".

73. SOLOVJEV, *Zakonik cara Stefana Dušana*, 255.

74. Capitolo 96: "Chi fosse trovato ad aver ucciso il padre o la madre o il fratello o il proprio figlio, che questo assassino sia bruciato nel fuoco".

75. *Qui ascendentem vel descendentem aut cognatum perimit, igni traditur*. Proch. 39. 35 - Eisag. 40. 37 (D. 48. 9. 1); PG 145, col. 187.

76. NOVAKOVIĆ, *Matije Vlastara Sintagmat*, 523.



Nel codice serbo si riportava al capitolo 96: **КТО СЕ УБРЪКТЕ ОУБИВЬ УТЦА ИЛИ МАТЕРЬ ИЛИ БРАТА ИЛИ ЧЕДО СВОЕ [...]**<sup>77</sup>.

Se si considera la versione serba del *Syntagma di Blastares* si nota come i termini **ВЪСХОДѢЩА ИЛИ НИСХОДЕЩА СОУРОДНИКА** siano sostituiti nel codice con **УТЦА ИЛИ МАТЕРЬ** (“il padre o la madre”), e con l’espressione **ЧЕДО СВОЕ** (“il proprio figlio”), in linea con la formula giuridica *ἀνιόντα ἢ κατιόντα*, ossia *ascendentem vel descendantem*. Tra quest’ultimo ed i primi due era stato interposto il termine **БРАТА** (“fratello”), che rientrava nella categoria espressa dal termine *συγγενῆ*, omesso, però, nella traduzione serba<sup>78</sup>.

In breve, nel codice si era ripreso il passo del *Syntagma di Blastares* che disciplinava l’omicidio di prossimi congiunti, traducendolo attraverso termini sicuramente rozzi dal punto di vista giuridico, ma di immediata comprensione<sup>79</sup>. Se nella versione serba era stato omesso il termine *συγγενῆ*, al capitolo 96 era stato utilizzato il termine **БРАТА**.

Il capitolo non deve essere dunque visto come una disposizione fotocopia, bensì potrebbe essere inteso come un intervento volto a modificare la norma. Se infatti il termine *συγγενῆ* indicava tra i cognati, oltre che gli ascendenti e i discendenti, anche i collaterali, la categoria da esso definita era più ampia rispetto a quella indicata dal termine **БРАТЬ**. Il codice restringeva dunque, l’omicidio dei prossimi congiunti ai fratelli ed alle sorelle.

Ricapitolando, ai capitoli 86-87, 94-96, veniva disciplinato l’omicidio, per legittima difesa, volontario ed involontario, di persone appartenenti ad una classe sociale differente, e le forme qualificate di esso. La pena capitale era prevista per l’omicidio qualificato, le pene pecuniarie o corporali erano invece previste per le altre forme, tra le quali l’omicidio volontario.

77. “Chi fosse trovato ad aver ucciso il padre o la madre o il fratello o il proprio figlio [...]”.

78. La versione serba del *Syntagma di Blastares* riporta in **В.и.** la definizione di *отъ стране / ἐκ πλαγίου* (collaterali): **Отъ стране же, иже ни насъ родише ни отъ насъ родишесе, сирѣчь, брать, сестра, оуיעъ, тетка, анепсеи, анепсеиа, братоучедь, братоучеда [...]**. Il passo è tratto da Theoph. Inst. 3. 2. **NOVAKOVIĆ, Matije Vlastara Sintagmat**, 132.

79. La definizione giuridica di *συγγενῆ* aveva trovato posto in Proch. 7. 1 - B. 28. 5. 1 - Eisag. 17. 1 ed era stata inserita nel *Syntagma di Blastares* in **В-VIII**.

*Crimini contro la morale sessuale*

Nella cristianità orientale, sin dai tempi della promulgazione dell'*Ecloga*, in materia di reati sessuali vi era stata una considerevole deviazione dal diritto giustiniano<sup>80</sup>.

Rifacendosi ai canoni della chiesa ogni forma di unione carnale al di fuori del matrimonio fu vietata e punita. Avendo assunto il matrimonio valenza prettamente cristiana<sup>81</sup>, ogni unione sessuale che non rientrasse in esso veniva considerata dunque, conformemente ai canoni della chiesa, fornicazione (*πορνεία*)<sup>82</sup>.

Nel *Prochiron* era stata vietata, in modo assoluto ed esplicito, qualsiasi forma di concubinato<sup>83</sup>. A disciplina particolare erano sottoposti la pederastia (*ἀσέλγεια*), per cui era prevista la pena capitale, ed i rapporti sessuali con gli animali (*ζωοφθορία*), per i quali era previsto il taglio del membro maschile<sup>84</sup>.

I casi più gravi di fornicazione erano quelli di incesto (*αίμομιξία*) tra genitori e figli e tra fratello e sorella, che erano puniti con la pena di morte. I rapporti sessuali del padre con la nuora, o di un uomo con la suocera, del patrigno con la figliastra, del fratello con la moglie del fratello erano puniti con il taglio della mano<sup>85</sup>: tutti questi casi risentivano evidentemente dei divieti matrimoniali che la morale cristiana aveva introdotto, oltre che in linea ascendente e discendente, anche in linea collaterale<sup>86</sup>. Tali divieti erano poi confluiti nelle disposizioni delle successive compilazioni<sup>87</sup> normative ed avevano influito sulla legislazione volta alla repressione dei crimini sessuali. La fornicazione con una monaca era punita con il taglio del naso, essendo

80. Si pensi al fatto che Giustiniano aveva abolito il reato di unione carnale della donna libera con il proprio servo.

81. ZACHARIÄ, *Geschichte*, 58.

82. Si veda: TROIANOS, *Ὁ Ποινάκιος τοῦ Ἐκλογαδίου*, 78-86. Si veda anche: F. GORIA, *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto Giustiniano e Bizantino*, Torino 1975.

83. Proch. 4. 26 - Bas. 37. 1-3.

84. Proch. 39. 69 - B. 60. 37. 76 - Eisag. 40. 61. Si veda: TROIANOS, *Ὁ Ποινάκιος τοῦ Ἐκλογαδίου*, 16-19.

85. ZACHARIÄ, *Geschichte*, 63.

86. Il sinodo in Trullo aveva, nel canone 54, vietato i matrimoni tra cugini (*ἐξάδελφοι*), e l'*Ecloga* aveva esteso il divieto ai secondi cugini (*δισεξάδελφοι*).

87. Proch. 7. 3-6, 15 - Bas. 28. 5. 1 - Eisag. 17. 3. 6.

questo tra l'altro, un reato contro la religione stessa<sup>88</sup>. Era inoltre sanzionata la fornicazione di una donna nubile con uno schiavo tramite bastonatura e taglio dei capelli<sup>89</sup>.

Questo rapido *excursus* ci porta al XIV secolo e al *Syntagma di Blastares* che in Π-XV *Περὶ πορνείας*<sup>90</sup>, disciplinava ampiamente la materia riportando il canone 4 di Gregorio il Nisseno e il canone 9 di San Basilio, che escludevano per 9 anni i fornicatori dalla comunione.

Nella versione dal *Syntagma abbreviato*, i capitoli Π-XV, Π-XVI, Π-XVII della versione integrale erano stati compendati in un solo capitolo M-5, contenendo essi, per lo più, sanzioni spirituali<sup>91</sup>.

Per ciò che riguarda il diritto secolare, il capitolo *Περὶ πορνείας* faceva diversi rinvii ad altri capitoli del *syntagma*, tra i quali quello più importante è M-XIV *Περὶ μοιχείας*, che riportava una amplissima disciplina dell'adulterio<sup>92</sup>. Esso ebbe, probabilmente per la sua maggiore frequenza, una ampia e dettagliata disciplina.

Il capitolo M-XIV era stato pressoché integralmente inserito nel *Syntagma abbreviato* in M-4, per cui i giuristi imperiali serbi, in tale materia, potevano appoggiarsi alle norme in esso contenute. Nel *Syntagma di Blastares* al capitolo *Περὶ μοιχείας* non erano state, tuttavia, inserite le due norme contenute in Proch. 39. 43-44, in cui era disciplinata la fornicazione della donna sposata (*γυνὴ ὑπανδρος*) con un proprio servo e la fornicazione della donna senza marito (*γυνὴ μὴ ἔχουσα ἄνδρα*) sempre con un δοῦλος. Del tutto omesse erano state anche le disposizioni, che invece avevano trovato spazio nel *Prochiron*<sup>93</sup>, che condannavano il fedifrago per l'adulterio con la propria serva.

Al capitolo 54 il codice serbo puniva la fornicazione della nobildonna (**ВЛАДЫКА**) con un uomo al proprio servizio (**ЧЛОВЕКЪ**): la pena applicata era il taglio delle mani e del naso, per entrambi<sup>94</sup>. La disposizione valeva sia per

88. Proch. 39. 62 - Bas. 60. 37. 77 - Eisag. 40. 59.

89. Proch. 39. 44 - Bas. 60. 37. 74-75 - Eisag. 40. 50

90. PG 145, coll. 114-118.

91. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 488-489.

92. PG 145, coll. 30-38. Su adulterio e fornicazione: TROIANOS, *Ὁ Ποινάλιος τοῦ Ἐκλογαδίου*, 70-86.

93. Proch. 39. 59-61 - Bas. 60. 37. 84 - Eisag. 40. 57-58.

94. Capitolo 54: "Se una nobildonna fornicasse con uno dei suoi uomini, che ad entrambi siano amputate le mani e sia tagliato il naso".



Γ-XXX *Περὶ τῶν γυναικας παρθένους βιαζομένων*<sup>102</sup>, ai quali rimandava il capitolo Φ-III *Περὶ φθορᾶς παρθένων*<sup>103</sup>. I νόμοι contenuti in Γ-XXX riportavano il passo contenuto in Proch. 39. 66, ma erano state omesse le due successive disposizioni sulla violenza sessuale, contenute in Proch. 39. 67-68, ed i restanti νόμοι aventi ad oggetto il concubinato o la fornicazione<sup>104</sup>. Nel *Syntagma abbreviato* giunse, dunque, solamente uno dei capitoli del *Prochiron* che disciplinava la violenza sessuale<sup>105</sup>.

Il capitolo 53 del *Codice di Dušan* disciplinava lo stupro<sup>106</sup>, prevedendo la graduazione della pena, qualora il reato fosse stato commesso da nobili o da non nobili<sup>107</sup>.

La violenza nei confronti di una donna appartenente alla stessa classe sociale dello stupratore era punita con il taglio del naso e di entrambe le mani. Qualora fosse stata commessa da un plebeo nei confronti di una nobildonna questo avrebbe dovuto essere impiccato. Il codice non disciplinava il caso della violenza sessuale commessa da un nobile su di una donna plebea ed in tale caso potrebbe essere verosimile, l'applicazione della disposizione del *Syntagma abbreviato*, ossia il taglio del naso e il pagamento di una sanzione patrimoniale pari ad un terzo dei beni.

La disposizione si inserisce, perfettamente, nella logica del sistema della graduazione della pena secondo la logica della differenza di classe di appartenenza del reo e della parte offesa.

### *Furto e brigantaggio*

Il furto era generalmente indicato, nei monumenti giuridici del XIV secolo, rinvenuti nella penisola balcanica, con il termine **крада**, anche se vi

102. PG 144, coll. 1211-1214.

103. PG 145, coll. 175-176.

104. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 487-488.

105. *Syntagma abbreviato* T-15.

106. Capitolo 53: “Se un nobile prendesse una nobildonna con la forza, che a lui siano amputate entrambe le mani, e il naso sia tagliato, se un plebeo prendesse con la forza una nobildonna, sia impiccato, se prendesse con la forza una donna del suo stato, che a lui siano amputate le mani e il naso sia tagliato”.

107. Nel codice si usa il termine **цѣрь**. Sul significato e l'uso del termine si veda tra l'altro: F. MIKLOŠIĆ, Ein neuer Beleg für den altserbischer Ausdruck **цѣрь**, *Archiv für slavische Philologie* 11 (1883), 633; K. JIREČEK, Das Gesetzbuch des serbischen Caren Stefan Dušan, *Archiv für slavische Philologie* 22 (1900), 211-212.

sono diplomi in cui è riscontrabile l'uso termine **ТАТЪБА**<sup>108</sup>. Il diritto serbo puniva il furto con una sanzione patrimoniale, anche se non vi sono tuttavia tracce di uniformità di applicazione della sanzione.

Tra i furti qualificati rientrava naturalmente l'abigeato. Tale reato era punito, ad esempio, nella *chrysobulla* al monastero di Santo Stefano del 1313-1318, con una sanzione calcolata in capi di bestiame<sup>109</sup>. Il furto di un cavallo, reato molto comune anche presso altri popoli, era punito con il pagamento del settuplo<sup>110</sup>. Di esso si ha notizia anche nella *Ruskaja pravda*, ma la sanzione prevista era notevolmente più pesante, essendo il reo condannato alla confisca dei beni e all'esilio<sup>111</sup>.

Probabilmente, in linea con i diritti degli altri popoli slavi, il ladro poteva essere ucciso sul posto, qualora fosse colto sul fatto; di ciò vi è testimonianza sempre nella *Ruskaja pravda*, che puniva con la morte il ladro colto in flagranza di reato, anche se nello specifico si trattava di *fur nocturnus*.

Il *Syntagma di Blastares* conteneva disposizioni sul furto al capitolo K-XXIII *Περὶ κλοπῆς*. Esso prevedeva la graduazione della pena per il primo furto, a seconda della classe di appartenenza del ladro ed erano riportate le disposizioni sul secondo e terzo furto. Anche in caso di abigeato erano disciplinati il primo, il secondo ed il terzo furto; vi erano inoltre disposizioni sul furto di armi.

Di seguito vi erano le norme che reprimevano il brigantaggio, che prevedevano l'impiccagione sul posto per gli *insignes latrones*<sup>112</sup>. Il capitolo K-XXIII rimandava inoltre alle disposizioni contenute in A-XII<sup>113</sup> ed

108. Il termine **КРАГІА** era utilizzato, ad esempio, nella *chrysobulla* al monastero di Santo Stefano del 1313-1318, A. SOLOVJEV, *Odabrani spomenici*, Beograd 1926, 97; il termine **ТАТЪБА** si trova anche in un diploma confermando i privilegi della città di Ragusa datato 1387. F. MIKLOSICH, *Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae* 1858, 208.

109. SOLOVJEV, *Odabrani spomenici*, 89-99.

110. Tale reato era nel diritto serbo indicato da un precisa formula giuridica: **КОНСКИ ПРОВОДЪ**.

111. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 347.

112. *Κλέπτῆς* era il termine utilizzato per indicare il *fur*, *ληστής* per indicare il brigante. PG 144, col. 1375. Sul furto e sul brigantaggio: TROIANOS, *Ὁ Ποινάλιος τοῦ Ἐκλογαδίου*, 23-26, 111-116.

113. PG 144, coll. 1081-1084.

ai *λησταὶ* erano appositamente dedicati i capitoli Λ-VI *Περὶ ληστῶν μετανοούντων* ed Λ-VII *Περὶ τῶν ληστὰς ἀναιρούντων*<sup>114</sup>. Il capitolo Κ-XXIII era stato integralmente incluso nella versione abbreviata del *Syntagma di Blastares*<sup>115</sup>.

Il *Codice di Dušan* non conosceva distinzioni come quella tra *furtum manifestum* e *nec manifestum*; il furto era sempre considerato *manifestum*, ed anche il ritrovamento stesso del *corpus delicti*<sup>116</sup> in possesso del reo era equiparato alla flagranza di reato (cap. 149). Ben più grave del furto semplice veniva considerato il brigantaggio, a cui si applicava il concetto di flagranza di reato, con le stesse modalità del furto. Per quest'ultimo, come detto, era comminata la pena dell'accecamento, mentre gli atti di brigantaggio venivano puniti con la pena capitale.

Le norme sul furto e brigantaggio (capp. 143, 145-150, 157-160) sono contenute nella seconda parte del codice, promulgata nel 1354, per cui in linea teorica, erano già in vigore le disposizioni contenute nel *Syntagma abbreviato*, redatto dalla cancelleria imperiale.

La gravità del fenomeno del brigantaggio spinse probabilmente il legislatore a disciplinare in modo più specifico la materia, per cui un consistente numero delle disposizioni aggiunte venne dedicato alla repressione di tale piaga. Causa principale era lo scontento della popolazione, dovuto alle condizioni di povertà in cui essa versava, imputabili allo sfruttamento da parte dei grandi latifondisti, appartenenti alla classe nobiliare<sup>117</sup>.

Secondo T. Taranovski, le norme del codice vanno considerate in relazione ai briganti ed ai ladri di professione<sup>118</sup>, ed applicate dunque in funzione di una *inquisitio terrae generalis*, che avrebbe dovuto drasticamente colpire tali criminali e dunque risolvere il problema alla radice. In tale ottica le disposizioni del *Syntagma abbreviato* si applicavano ai ladri comuni, mentre ai ladri e briganti di professione andavano applicate le norme del *Codice di Dušan*.

114. *Ibidem*, coll. 1397- 1400.

115. *Syntagma abbreviato* Κ-8 Ο ΤΑΤΥΒΪ.

116. Il termine tecnico corrispondente a *corpus delicti* era *лице*; esso indicava non solo l'oggetto rubato, ma anche l'oggetto con cui un reato era stato commesso, ad esempio un'arma. In: RADOJČIĆ, *Zakonik cara Stefana Dušana*, 115.

117. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 293-294.

118. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 349.

Bisogna ricordare che l'impiccagione per gli *ἐπίσημοι λησται* (“*insignes latrones*”) era prevista nel *Syntagma di Blastares*<sup>119</sup> e nel *Syntagma abbreviato*<sup>120</sup>, per cui la disciplina del codice avrebbe potuto sottintendere che, nei capitoli in cui si trattava di briganti, ci si riferisse a coloro che abitualmente esercitavano tale attività. Nel *Syntagma abbreviato* si usava la formula giuridica *нарочити рачвоинници*<sup>121</sup> per tradurre *ἐπίσημοι λησται*, quindi il concetto non doveva essere del tutto estraneo ai giuristi della cancelleria imperiale.

Sembra probabile che il legislatore serbo abbia voluto disciplinare il brigantaggio in modo omogeneo, per cui la pena di fatto restava invariata, o meglio veniva applicata la pena prevista per gli *insignes latrones*, in linea con le disposizioni della compilazione di Blastares, a tutti gli atti di brigantaggio. Un ultimo indizio, che potrebbe dare validità a tale ipotesi, potrebbe essere il fatto che i capitoli Λ-VI ed Λ-VII, non siano stati compendati dalla cancelleria imperiale serba e dunque omissi al fine di rendere le disposizioni sul furto di K-XXIII le uniche volte a disciplinare la materia, e dunque dare a questa maggiore uniformità<sup>122</sup>.

La durezza della repressione è testimoniata dal fatto che, in flagranza di reato si applicava la esecuzione immediata senza processo<sup>123</sup>: il brigante andava consegnato alle autorità, che avrebbero provveduto alla pubblica impiccagione, naturalmente come monito della popolazione. Chiunque avesse dato ricetto o protezione, era punito alla stregua di uno essi<sup>124</sup> ed il

119. *PG* 144, col. 1376.

120. *Sempre in K-8*.

121. V. MOŠIN, *Vlastareva sintagma i Dušanov zakonik u Studeničkom «Otečniku»*, *Starine* 42 (1980), 80.

122. In tal senso la teoria di T. Taranovski sembra presentare delle forzature; più lineare potrebbe essere l'idea di una disciplina omogenea del brigantaggio, che avrebbe comportato a livello pratico e teorico una maggiore semplicità, conseguentemente alla dimensione che il fenomeno andava assumendo ed in linea con la necessità di arginarlo.

123. Il codice serbo del 1349 si avvicina molto alla disciplina tardo-antica. L. LOSCHIAVO, *Autodifesa, vendetta, repressione poliziesca. La lotta al brigantaggio nel passaggio dalle province tardo-imperiali ai regni romano-barbarici*, [Il diritto giustiniano fra tradizione e innovazione, *Atti del Convegno Cagliari, 13-14 ottobre 2000*], Torino 2003, 118-129.

124. I capitoli 145-147 del *Codice di Dušan* prevedevano che le autorità locali dei villaggi e dei distretti rispondessero per i danni cagionati da un brigante e fossero puniti alla stregua di esso qualora nei territori sottoposti alla propria giurisdizione, questi avesse trovato rifugio o protezione.



villaggio che non lo avesse consegnato ma protetto, era punito attraverso la dispersione, secondo le modalità della responsabilità collettiva<sup>125</sup>.

La repressione del furto, per il quale era applicata la pena dell'accecamento, subiva un notevole inasprimento. Il *Syntagma abbreviato*, prevedeva per il primo furto sanzioni patrimoniali, l'esilio in caso di recidiva ed il taglio della mano per il terzo furto. Quest'ultimo conteneva inoltre il passo che dava la definizione di *fur*, distinguendo il furto *nec manifestum* e senza armi, dalla categoria dei *bona vi rapta*, con o senza armi<sup>126</sup>.

Tale passo perdeva la propria funzione, dal momento che le norme promulgate dal codice nel 1354, condannavano all'accecamento qualsiasi ladro e praticamente avevano annullato il concetto di *furtum nec manifestum*, equiparando il *fur nocturnus* al *fur diurnus*. Il furto venne dunque sottoposto, nel codice serbo, ad una disciplina differente da quella del diritto greco-romano, la quale risultava essere più complessa ed articolata; tale fattispecie era, nel *Codice di Dušan*, sempre disciplinata nei capitoli che avevano ad oggetto il brigantaggio, anche se a livello giuridico e nella comminazione della pena, venivano trattate come differenti fattispecie<sup>127</sup>. La disciplina del furto contenuta nelle disposizioni aggiunte nel 1354, potrebbe aver sostituito quella prevista dal *Syntagma abbreviato*<sup>128</sup>.

### *Crimini contro lo stato*

Presso l'antico diritto serbo, il crimine di tradimento era indicato con il termine **НЕВЕРА** (*ἀπιστία*) e di esso si hanno tracce in diversi atti giudiziari,

125. Al capitolo 149 si escludeva, esplicitamente, qualsiasi forma di grazia ed al capitolo 148 si applicava la correità a chi non avesse eseguito la pena capitale.

126. *Κλέπτης ἐστὶν ὁ λάθρα καὶ χωρὶς ὄπλων ἀμαρτάνων [...] ὁ δὲ βίᾳ πλημμελῶν μεθ' ὄπλων, ἢ χωρὶς ὄπλων [...]*, tradotto nel *Syntagma abbreviato*: **ТАТЬ КСТЬ ИЖЕ ТАИ КРОМЪ ОРОУЖА СЪГРЪШАЕ ИЖЕ НИ ОУДА ОТСЪЧЕНИЕ [...] НОУЖДЕЮ ЖЕ СЪГРЪШАЕ, И СЪ ОРОУЖИЕМЪ ИЛИ КРОМЪ ОРОУЖІА [...]**. MOŠIN, *Vlastareva sintagma*, 81.

127. Bisogna sottolineare come i due termini non fossero impiegati nel testo come equivalenti, al contrario di quanto avvenuto, ad esempio, presso i Franchi. LOSCHIAVO, *Autodifesa, vendetta, repressione poliziesca*, 129.

128. In tal senso si potrebbe spiegare l'assenza di norme volte a disciplinare il furto nella prima parte promulgata nel 1349: probabilmente venivano utilizzate le norme presenti nel *Syntagma abbreviato*.

*chrysobulle* e diplomi, prima e dopo la promulgazione del codice del 1349-1354<sup>129</sup>.

Tale crimine era però strettamente collegato alla figura del sovrano ed al vincolo di fiducia che questi instaurava con i maggiorenti serbi, ossia i membri della nobiltà, i quali ricevevano una concessione patrimoniale di terreni, di cui il signore poteva liberamente disporre, ossia di una *baština*. Il giudizio per la violazione di tale vincolo, era espressamente riservato al tribunale di corte del sovrano.

Dai tempi del regno di Milutin fu inoltre introdotto anche in Serbia, il sistema di derivazione bizantina della *πρόνοια* (*прония*)<sup>130</sup>. Anche in questo caso, il crimine di tradimento trovava la sua base sul rapporto che si instaurava tra il sovrano ed il nobile che a lui garantiva fedeltà. Dunque esso presentava delle peculiarità, configurandosi come un reato previsto solo per i membri della classe nobiliare, non essendo previsto per gli appartenenti agli strati inferiori della società, non vincolati da alcun giuramento di fedeltà diretto al sovrano<sup>131</sup>.

In tutti i documenti e diplomi, tuttavia, non veniva mai dettagliatamente definita la pena per tale crimine, per cui non vi è certezza di quale essa fosse.

In un documento del 1345 Dušan condannava chiunque avesse arrecato danno ad un mercante alla confisca dei beni e ad esser punito come traditore (*НЕВЪРЪНЬ*)<sup>132</sup>. Nella *chrysobulla* al monastero di Hilandar del 1361<sup>133</sup> si condannava il reo di tradimento alla confisca dei beni secondo il codice. Il rinvio al codice era tuttavia vago e generico, in quanto il codice stesso non conteneva alcuna norma riguardo alla pena per il reato di tradimento<sup>134</sup>.

Non vi è dunque alcuna traccia, nei documenti giuridici dell'epoca, del fatto che accanto alla sanzione della confisca dei beni vi fosse una ulteriore

129. In una *chrysobulla* al monastero di Hilandar del 1276-1281 e in un diploma del 1308. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 478.

130. Sul sistema della *baština* e della *pronoia* e sui derivanti rapporti socio-economici si veda tra l'altro: NYSTAZOPOULOU-PELEKIDOU, *Tò Zákonik toũ Stefánon Doušan*, 298-304.

131. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 366.

132. NOVAKOVIĆ, *Zakonski spomenici*, 169.

133. La *chrysobulla* era del successore di Stefan Dušan, ossia del figlio Uroš; il *Codice di Dušan* era ancora in vigore, benché l'impero fosse molto indebolito, in seguito alla morte del suo fondatore.

134. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 366.

pena. Il fatto che essa non fosse espressamente menzionata nel codice del 1349-1354, non permette di escludere il fatto che nella prassi, tale ulteriore pena potesse essere applicata, magari secondo il diritto consuetudinario che, come fatto notare in precedenza, aveva mantenuto una certa forza, anche allorché il monarca serbo aveva promulgato un codice scritto.

Si può ragionevolmente supporre che fosse applicata la confisca dei beni, in quanto menzionata, in più di un caso, anche per crimini differenti, allorché il reo veniva qualificato come **НЕВЪРЛИНЪ** (traditore)<sup>135</sup>. Non si può invece essere sicuri, che come ulteriore pena fosse prevista la pena di morte, almeno se si considerano gli antichi diplomi e le *chrysobulle* dei sovrani.

La concezione bizantina dei crimini contro lo stato era profondamente diversa da quella serba, e presentava una maggiore articolazione e complessità teorica, essendo legata non solo alla figura dell'imperatore, ma anche allo stato stesso. Il *crimen laesae maiestatis* era generalmente punito nelle compilazioni greco-romane con la confisca dei beni e con la pena di morte<sup>136</sup>. Accanto ad esso troviamo i crimini contro lo stato, quali ad esempio la *proditio ad hostes* o la cospirazione<sup>137</sup>.

Al *crimen laesae maiestatis* il *Syntagma di Blastares* dedicava il capitolo B-VII, che riportava alcune norme riprese dai *Basilici*<sup>138</sup>. Blastares aveva ripreso inoltre i passi del *Prochiron* in Π-XXI Περὶ προδοτῶν, assieme ad una importantissima aggiunta: Ὁ κατὰ τῆς σωτηρίας τοῦ βασιλέως ἢ τῆς πολιτείας μηχανησάμενος [...]<sup>139</sup>: accanto alla *salus* del βασιλεὺς veniva espressamente nominata quella dello Stato, per cui al crimine di congiura contro l'imperatore veniva espressamente equiparato quello di congiura contro lo stato (ἡ συνωμοσία). Tale capitolo disciplinava inoltre i casi di

135. *Ibidem*, 367.

136. *Proch.* 39. 10 – *Eisag.* 40. 12.

137. Se nell'*Ecloga* era presente il capitolo 17. 3 dedicato alla cospirazione contro l'imperatore e contro lo stato, tale capitolo non venne inserito, al contrario di molti capitoli inclusi nel titolo 17, all'interno della successive compilazioni e raccolte di leggi bizantine.

138. *Bas.* 60. 36. 1, si riprendeva il diritto giustiniano, e più nello specifico il Νόμος Ἰουλίου ἀρμόζων κατὰ τῶν ἐπιβούλων. Il capitolo B-VII del *Syntagma di Blastares* puniva il colpevole di lesa maestà o congiura contro il βασιλεὺς con l'ultimo supplizio: Ὁ καθοσίωσιν πλημμελῶν, ἤτοι φατριάζων κατὰ βασιλέως, ξίφει τιμωρεῖσθω. *PG* 144, col. 1113.

139. *PG* 145, col. 125.

alto tradimento, la diserzione, la rivelazione di segreti dello stato al nemico, punendo questi reati con la pena capitale (*κεφαλικῶς τιμωρεῖται*)<sup>140</sup>.

Il *Syntagma* dedicava il capitolo Σ-XI *Περὶ τῶν συνωμοσίας, ἤ φατρίας, ἢ στάσεις, ποιούντων* alla congiura, ai tumulti e agli attentati contro la *res publica*, puniti oltre che con la pena capitale, anche con l'anatema, secondo quando aveva disposto Costantino Porfirogenito, in un sinodo, assieme al Patriarca Alessio<sup>141</sup>.

Tali capitoli del *Syntagma di Blastares* erano stati compendiate nel *Syntagma abbreviato* in B-7 e Π-5, avendo il primo a tema il *crimen laesae maiestatis*, il secondo i casi di *ἀπιστία*, ossia di tradimento nei confronti dello stato<sup>142</sup>.

Il *Codice di Dušan* conteneva una sola disposizione che, esplicitamente, avesse ad oggetto il tradimento, ossia il capitolo 52<sup>143</sup>. Al tradimento si applicava la forma di responsabilità familiare, per cui il capo famiglia rispondeva, secondo le modalità precedentemente illustrate, per il membri di essa.

Analizzando il crimine di tradimento alla luce del lavoro svolto dalla cancelleria imperiale, che aveva compendiate e tradotte il *Syntagma di*

140. Coloro che si rendevano colpevoli di questi due reati dovevano essere strangolati. Si veda inoltre: TROIANOS, *Ὁ Ποινάλιος τοῦ Ἐκλογαδίου*, 10-12, 21-23, 53-54.

141. *PG* 145, coll. 131-134.

142. Nella versione del *Syntagma abbreviato* del palinsesto di Studenica, il capitolo B-7 è numerato come .**ΚΣ**. e presenta la rubrica *ΙΑκο царю не подобает досадати* (Perché non bisogna insultare l'imperatore); il capitolo Π-5 è numerato come .**ΚΖ**. e presenta la rubrica *Ὁ πρῆδательиэхъ и невѣрницѣхъ* (Su coloro che passano al nemico e sui traditori). Anche in questo caso i redattori della cancelleria imperiale avevano razionalizzato la disposizione delle norme, per cui quelle dedicate ai crimini che riguardavano la lesione della dignità dell'imperatore e quelle che disciplinavano gli attentati alla *salus* della *res publica*, erano stati ordinati sistematicamente. Tra gli elementi che potrebbero risultare interessanti, è da rimarcare come in Π-5, il termine *Ῥωμαίους* era stato tradotto con il termine *православна* ("ortodossi"), ed in più di una norma il termine ortodosso aveva sostituito il termine *Ῥωμαῖος*; da notare, inoltre, che nel *Syntagma abbreviato* non è mai usato il termine *serbo*. *МОШИН, Vlastareva sintagma*, 64-65.

143. Capitolo 52: "Per tradimento, per ogni colpa, il fratello per il fratello, il padre per il figlio, il parente per il parente; coloro che sono divisi nelle proprie case da quello, chi non è stato colpevole, questi che non paghino nulla, ma solo colui che è stato colpevole, ed anche la sua casa paghi". Nel manoscritto del monte Athos il capitolo presentava la rubrica **Съ неврѣхъ** (Sul tradimento).

*Blastares*, si potrebbe pensare ad una differente disciplina di esso e ad un inasprimento della pena: alla confisca totale dei beni, in linea con la prassi ed il diritto consuetudinario del popolo serbo, si aggiungeva la pena capitale, in linea con concezione del diritto greco-romano, che vedeva nel tradimento un reato, non solo nei confronti del sovrano, ma anche verso l'impero, come ordinamento giuridico.

Il passo contenuto nel *Syntagma abbreviato*, che riprendeva il capitolo Σ-XI del *Syntagma di Blastares*, considerava la *proditio ad hostes*, la congiura contro l'imperatore o lo stato, la vendita a nemici di armi o la rivelazione di segreti di stato ed i tumulti, come alto tradimento<sup>144</sup>. Tali crimini erano puniti come detto con la pena di morte ed in alcuni casi con la pena accessoria della confisca totale dei beni.

Si è accennato come il codice serbo non desse una sanzione specifica di tradimento, né tantomeno erano definite le pene a cui il colpevole era sottoposto. Unico elemento certo era l'applicazione della responsabilità familiare<sup>145</sup>. Tale considerevole lacuna verrebbe ampiamente colmata qualora fossero applicate le disposizioni contenute nella versione abbreviata del *Syntagma di Blastares*, ulteriore elemento a favore della teoria che assegna forza di legge al *Syntagma abbreviato*.

Tra le norme che avevano ad oggetto i crimini contro lo stato, può essere annoverato il capitolo 69 del *Codice di Dušan*<sup>146</sup>. Esso vietava ai plebei di riunirsi in assemblea, punendo con mutilazioni fisiche sia l'oratore<sup>147</sup>, considerato alla stregua di un sobillatore, sia i partecipanti a tale raduno<sup>148</sup>. La norma potrebbe essere considerata come volta alla tutela dell'ordine pubblico, essendovi forte pericolo che tali adunate potessero tramutarsi in rivolte dei partecipanti, infervorati dai discorsi di qualche capopopolo.

144. *Кже не вѣрѣ подлежитъ сѣрѣшению* (“e si condanni il colpevole per tradimento”).

145. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 367.

146. Capitolo 69: “Non vi siano assemblee di plebei, e se si trovasse qualcuno partecipante ad una assemblea siano mutilate a lui le orecchie e all'agitatore siano bruciati la barba ed i capelli”.

147. L'oratore era indicato nel codice con il termine *поводѣчик*, derivante dal verbo *поводити*, traducibile con il verbo *ducere*. Sull'argomento si veda: I. RAŠOVIĆ, O nejednakom tumačenju reči povodčije u Dušanovom zakoniku, *Knjževnosti i jezik* 5 (1958), 211-213.

148. *да му се оуши оуѣжет* (“a lui siano tagliate le orecchie”). Il verbo *оуѣзати* è usato non ad indicare l'amputazione delle orecchie, ma solamente il taglio di una parte della cartilagine. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 232.

Il capitolo non aveva ad oggetto i tumulti, disciplinati nel *Syntagma abbreviato* in Π-5, ma solo la violazione del divieto di raduno per gli appartenenti alle classi sociali inferiori<sup>149</sup>, come dimostra anche la minore gravità delle pene.

### *Incendio*

Il *Syntagma di Blastares* disciplinava gli incendi al capitolo E-7 *Περὶ ἐμπρησμοῦ*<sup>150</sup>. A seguito della disciplina dell'incendio colposo<sup>151</sup>, era riportata quella dell'incendio doloso, (*κατὰ δόλον καύσας*, o *ἐν εἰδήσει*) di abitazioni, granai o raccolti, per il quale era prevista la pena capitale<sup>152</sup>.

Il capitolo E-7 era stato integralmente tradotto ed inserito nella versione abbreviata, in E-4<sup>153</sup> e le disposizioni del codice serbo devono essere considerate come una integrazione della disciplina in esso contenuta.

Il capitolo 99 del *Codice di Dušan* aveva ad oggetto gli incendi appiccati all'interno del villaggio, in particolare di case, aie, fienili, mentre il capitolo 100 quelli appiccati lontano dai centri abitati. Il villaggio avrebbe dovuto individuare e consegnare l'autore del crimine alle autorità e qualora questi non fosse stato individuato, come detto in precedenza, il villaggio avrebbe dovuto rispondere collettivamente per i danni cagionati dal piromane. Qualora l'incendiario avesse agito fuori da un centro abitato, così come per il furto, gli abitanti delle zone circostanti avrebbero dovuto risarcire i danni causati.

Le disposizioni promulgate nel 1349 disciplinavano solamente il caso in cui il colpevole fosse sconosciuto; qualora fosse stato individuato, sarebbe stato condannato attraverso le norme del *Syntagma abbreviato*<sup>154</sup>.

149. Nella versione del manoscritto del monte Athos del *Codice di Dušan*, il capitolo è preceduto dalla rubrica **Ϡ** *σὺβουροῦ σεβροβοῦ* (Sul raduno dei plebei).

150. *PG* 144, coll. 1271-1272.

151. Si riportano i passi di *Proch.* 39. 75-76 - *Eisag.* 40. 81-82.

152. Sugli incendi dolosi si veda anche: *Proch.* 39. 18 - *Eisag.* 40. 21. Riguardo alla disciplina del diritto greco-romano in generale: TROIANOS, *Ὁ Ποινάλιος τοῦ Ἐκλογαδίου*, 64-69.

153. Nel *Syntagma abbreviato* E-4 si traduce *κατὰ δόλον καύσας* (*per dolum*) come **по прилоуцаю**.

154. In caso di incendio *κατὰ ῥαθυμίαν ἢ ἀπειρίαν* / **по невѣженіи или неискоу́дствѣ** (*per negligentiam vel imperitiam*) colui che avesse acceso il fuoco andava condannato *ὡς ἀμελήσας [...]* καὶ ῥαθυμήσας / **іако невѣѣгъ [...]** и **нерадивѣ** (*ut negligens et ignavus*). La

### *Crimen falsi*

Altro reato che sembra affondare le proprie radici nelle fattispecie del diritto bizantino è quello del falso nummario. Battere falsa moneta era considerato un reato molto grave, al pari dell'alterazione di pesi e misure.

Il *Prochiron* sanzionava tale reato con il taglio della mano del falsario, e alla stessa pena era condannato l'amministratore del fondo in cui il reato fosse stato commesso<sup>155</sup>. Il *Syntagma di Blastares* non conteneva al proprio interno alcuna disposizione al riguardo.

Il *Codice di Dušan* dedicava i capitoli 168-170 agli orafi, in funzione della disciplina del *crimen falsi*. Nel primo dei tre si imponeva che gli orafi fossero presenti solo nei luoghi in cui l'imperatore avesse autorizzato la fabbricazione di monete. Il capitolo 169 condannava al rogo il falsario trovato a battere moneta segretamente.

Il villaggio in cui ciò fosse avvenuto, era condannato alla dispersione, mentre le città erano condannate al pagamento di una sanzione pecuniaria, non specificata tuttavia all'interno del codice.

Il capitolo 170 si limitava a disporre che vi fossero orafi nelle città, che assieme ai mercati dunque, secondo il capitolo 168, erano i luoghi autorizzati a tale attività<sup>156</sup>.

All'interno del falso si potrebbero comprendere anche tutte quelle azioni volte alla alterazione di documenti, oltre che di pesi, misure o la corruzione di giudici e testimoni.

Il codice serbo ordinava al capitolo 138 la distruzione delle *chrysobulle* di cui fosse stato alterato il testo: in caso di falso in documenti, esse avrebbero perso la propria validità, per cui la modifica e l'alterazione, si traducevano all'atto pratico nella confisca dei beni.

Il capitolo 162 vincolava strettamente i messi giudiziari all'esecuzione di quanto scritto nelle sentenze, punendo gli abusi e le alterazioni del testo; i giudici erano perciò obbligati a conservare una copia di ognuna delle sentenze emesse, in modo tale da fronteggiare eventuali abusi da parte dei propri funzionari, i quali per tale reato sarebbero stati puniti con il taglio della lingua e di entrambe le mani.

pena prevista per l'incendio doloso era la pena suprema (κεφαλικῶς τιμωρεῖται / ГЛАЗОЮ ДА ОУСЪКЧЕЋЕ).

155. Proch. 39. 14 - Eisag. 40. 17. ΤΡΟΙΑΝΟΣ, Ὁ Ποινάλιος τοῦ Ἐκλογαδίου, 101-104.

156. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 312-313.

*Pene patrimoniali e pene corporali*

Molti reati, ancora nel XIII e XIV secolo, prevedevano pene patrimoniali calcolate in capi di bestiame<sup>157</sup>, ma sempre più spesso esse iniziarono ad essere calcolate in moneta<sup>158</sup>.

All'interno del Codice di Dušan, l'ammontare delle pene pecuniarie andava dai sei perperi previsti per il taglio della barba tra due uomini liberi, ai mille perperi previsti per ogni membro della giuria che avesse erroneamente assolto una persona, se in seguito fosse stato trovato il *corpus delicti* in possesso di questa<sup>159</sup>.

Tra le sanzioni pecuniarie di minore entità si potrebbero classificare la *пoткa* di cinquanta perperi per le dispute tra villaggi (cap. 77), che diventava di cento per quelle tra villaggi di albanesi o di *vlahi* (cap. 82) e la *мѣхоскоувина*, di sei perperi<sup>160</sup>.

Tra quelle di maggiore entità troviamo invece il pagamento di trecento perperi per l'omicidio volontario, cinquecento per la ingiusta detenzione di uomo da parte di un funzionario dello stato, così come era prevista una sanzione di cinquecento perperi per il furto della merci (cap. 118) o di trecento per il sequestro di un mercante da parte di un nobile (cap. 122)<sup>161</sup>.

157. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 462. Si veda anche: TROIANOS – ŠARKIĆ, Ο κώδικας του Στεφάνου Δουσάν, 253-254.

158. In un diploma del 1220 del monastero di Žika sono riportate pene patrimoniali espresse in cavalli, buoi e pecore. La *chrysobulla* del 1300 di re Milutin al monastero di San Giorgio di Skoplje imponeva il pagamento di sei o dodici buoi per il furto reciproco. La *chrysobulla* al monastero di Santo Stefano del 1313-1318 puniva la pesca non autorizzata con il pagamento di 12 buoi. *Ividem*.

159. In questo caso la bisogna notare che la pena pecuniaria, almeno nei testimoni manoscritti del codice più antichi (testimoni manoscritti di Bistrica e del Monte Athos) era indicata con il termine *вpажда*.

160. Si ricorda che la *пoткa* era la violazione di confini tra villaggi, la *мѣхоскоувина* era il taglio della barba o dei capelli tra due uomini liberi.

161. Quella dei mercanti era una categoria che aveva particolari garanzie riguardo alla sicurezza personale e a quella del trasporto delle merci, in quanto garantiva notevoli entrate allo stato. Già re Milutin in un diploma alla città di Ragusa condannava chi avesse sballato le merci di un mercante o avesse preso qualcosa al pagamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento perperi, *испакостивъ имъ, или што оузьмъ* ("sballando loro la merce, o prendendo qualcosa"). Re Stefan Dečanski in un diploma del 1326, inviato alla città di Ragusa, condannava lo stesso reato con il pagamento di cinquecento perperi, *кто ли имъ*



Erano previsti, inoltre, quali sanzioni patrimoniali, il pagamento del settuplo<sup>162</sup> (capp. 30, 93, 102, 143, 187, 193, 200) e del doppio<sup>163</sup> (cap. 193).

In tal senso la codificazione di Stefan Dušan aveva compiuto un notevole passo in avanti nella precisa determinazione del crimine e della pena pecuniaria ad esso connessa, con la fissazione di un tariffario per i vari reati, proporzionato alla gravità, che variava però, in taluni casi, in base alla classe di appartenenza del reo<sup>164</sup>.

E' da notare come il codice del 1349-1354 abbia accolto al proprio interno un ampio numero di istituti di diritto non scritto slavo e come la terminologia volta a designarli sia rimasta, in molti dei casi, del tutto identica a quella dei secoli precedenti.

Una evidente innovazione costituiscono le pene corporali; considerate uno degli elementi distintivi del diritto greco-romano, segno secondo alcuni studiosi della decadenza giuridica che aveva colpito la civiltà bizantina.

L'uso di pene afflittive atroci, che risentiva fortemente del gusto orientale per le mutilazioni, era stato pensato in origine come un mezzo per mitigare il diritto giustiniano, sostituendo in diversi casi, la pena capitale<sup>165</sup>. Vi furono, però, casi in cui, tali pene andarono a sostituire pene pecuniarie ed è principalmente da tale circostanza che deriva la concezione fortemente negativa che ha connotato la visione di una parte della storiografia<sup>166</sup>.

Le disposizioni contenute nel 17 titolo dell'*Ecloga*<sup>167</sup>, che come è noto verranno riprese nel titolo 39 del *Prochiron*<sup>168</sup>, nel titolo 40 dell'*Eisagoge* e nel libro 60 dei *Basilici*, ma anche all'interno di compilazioni tardo-bizantine,

**ШТО ИСПАКОСТИ, ТРЪГОВЦЕМЪ, ОУ ЗЕМЛИ КРАЛЕВСТВА МИ** ("se qualcuno a loro qualcosa sballasse, ai mercanti, nella terra del nostro regno"). NOVAKOVIĆ, *Zakonski spomenici*, 163-164.

162. САМОСЕДМО.

163. ДАКЛЕ ПЛАТИ ДВОИНОМЪ ("finché paga il doppio").

164. Al capitolo 85 si condannava il nobile che avesse pronunciato un discorso bogomila a pagare cento perperi, mentre un uomo libero era condannato al pagamento di dodici perperi ed alla bastonatura.

165. Leone l'Isaurico aveva espressamente manifestato tale intenzione nel proemio dell'*Ecloga*.

166. CORTESE, *Le grandi linee*, 172-173.

167. L'*Ecloga* aveva avuto una discreta fortuna tra le popolazioni slave e di essa sono presenti diverse traduzioni; Sul diritto penale all'interno dell'*Ecloga* si veda: B. SINOGOWITZ, *Studien zum Strafrecht der Ekloge*, [Πραγματεία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 21], Atene 1956.

168. VAN DER WAL – LOKIN, *Historiae iuris*, 79.

come ad esempio l'*Hexabiblon* di Costantino Armenopulo e naturalmente il *Syntagma di Matteo Blastares*, ebbero straordinaria fortuna e longevità, nonostante la *damnatio memoriae* avesse colpito Leone VII ed i suoi figli, responsabili secondo i detrattori iconoduli, di aver tra le altre cose, pervertito il diritto<sup>169</sup>.

Nella Serbia medievale, l'introduzione di tale sistema può essere considerato uno degli snodi fondamentali che sancì il definitivo passaggio al sistema della pena pubblica.

Determinante per l'introduzione di tale sistema punitivo fu la cultura cristiano-bizantina ed in particolare l'azione portata avanti dal clero, impegnato nella lotta alle eresie: furono applicate le pene corporali, derivanti dal diritto greco-romano ed entrate a far parte dei nomocanoni, usati dalla chiesa per regolare la vita e le dinamiche giuridiche interne.

Il primo testo scritto in cui si ha notizia della pena del taglio della lingua in Serbia è la vita di San Simeone<sup>170</sup>, nel quale si narra che fu il gran *župan* Stefan Nemanja ad usarla per primo, per punire i capi bogomili<sup>171</sup>.

Riguardo al *Codice di Dušan*, colpisce il largo uso delle pene corporali, a maggior ragione, se si pensa che esse erano sconosciute nei tempi più antichi<sup>172</sup>; la pena corporale, che implicava la responsabilità strettamente personale del reo, era difficilmente conciliabile con il sistema di responsabilità familiare, ed anche in ciò il codice imperiale seppe trovare il giusto equilibrio tra i due sistemi. In tal senso la traduzione del *Syntagma di Blastares*<sup>173</sup>, oltre che quella del nomocanone operata da San Sava circa un secolo prima<sup>174</sup>, avevano agevolato il processo di ricezione del modello.

Le mutilazioni fisiche trovarono ampio spazio nel codice del 1349-1354, in linea con la tradizione bizantina, per cui anche le singole pene si rifacevano ai modelli del diritto greco-romano<sup>175</sup>, in analogia e sul

169. Come si riporta nel proemio del *Prochiron*.

170. STEVAN PRVOVENČANI, «Žitije Simeona Nemanje», *Svetosavski zbornik*, v. 2, Beograd 1939, 27-30.

171. SOLOVJEV, *Istorija / Zakonodavstvo*, 463.

172. TROIANOS - ŠARKIĆ, Ο κώδικας του Στεφάνου Δουσαν, 252-253.

173. Il *Syntagma di Blastares* ebbe grande popolarità e fu tradotto in diverse lingue slave. VAN DER WAL - LOKIN, *Historiae iuris*, 117.

174. L. BURGMANN, *Mittelalterliche Uebersetzungen byzantinischer Rechtstexte*, στο: G. THUR (Hrsg.), *Antike Rechtsgeschichte. Einheit und Vielfalt*, Wien 2005, 43-66(58).

175. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 314.

modello di quelle generalmente riportate al capitolo *Περὶ ποινῶν*, presente in ciascuna di esse. Il taglio della mano (*χειροκοπεῖσθαι*) era previsto per la vendita di uno schiavo cristiano a non ortodossi (cap. 21), quello di entrambe le mani per reati di vario genere, quali la violenza sessuale di un plebeo su una nobildonna (cap. 53), la fornicazione di una nobildonna con uno dei suoi servi (cap. 54), l'omicidio volontario (cap. 87), l'omicidio di un nobile, commesso da un plebeo (cap. 94), il taglio della barba da parte di un plebeo a un nobile o ad un proboviro (cap. 97), per i commessi giudiziari che avessero falsificato documenti giuridici (cap. 162), per gli ubriachi colpevoli di aggressione e lesioni (cap. 166).

È necessario però ricordare una importante divergenza dal diritto greco-romano, che vietava l'amputazione di entrambe le mani<sup>176</sup>, presente invece nel codice serbo. Le pene corporali in tal senso si mostrano ancor più inasprite, essendo addirittura combinate tra di esse, per cui al taglio di entrambe le mani si poteva aggiungere quello della lingua (*γλωσσοκοπεῖσθαι*) ai capitoli 21, 162<sup>177</sup> o quello del naso (*ῥινοκοπεῖσθαι*) ai capitoli 53-54<sup>178</sup>.

Il taglio del naso, come detto in precedenza, previsto ai capitoli 53 e 54, veniva applicato, in pieno spirito bizantino ai reati contro la morale sessuale, nello specifico ai casi di fornicazione o violenza sessuale<sup>179</sup>.

In quattro casi era prevista la pena della bastonatura (*τύπτεσθαι*), ai capitoli 50, 85, come pena accessoria, al capitolo 131 per i militari, al capitolo 166 per gli ubriachi<sup>180</sup>. Questa era una pena ampiamente applicata nel diritto greco-romano, principalmente come sanzione accessoria all'esilio

176. Proch. 39. 23 - Eisag. 40. 26.

177. Il taglio della lingua era previsto per lo spergiuro in E. 17. 2 e in Proch. 39. 46 - Eisag. 40. 70.

178. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 314.

179. Il taglio del naso aveva un valore fortemente simbolico, in quanto simboleggiava il taglio del pene. Avendo quest'ultimo gravi conseguenze, era applicato dal diritto bizantino, per reati considerati ancor più gravi e moralmente ancor più riprovevoli, come la *ζωοφθορία*, ossia i rapporti sessuali con gli animali. E. 17. 39 - Proch. 39. 74 - Eisag. 40. 67. Si veda: SINOLOWITZ, *Studien zum Strafrecht*, 19.

180. Al capitolo 166 è indicato il numero di cento bastonate, mentre negli altri non si quantifica il numero di percosse ma si riporta soltanto *ДА СЕ БИК СТАПИ* ("che sia battuto con i bastoni").

o al taglio del naso, per i reati contro la morale sessuale, ma nel codice serbo essa non trovò grande spazio<sup>181</sup>.

Tra le altre pene erano previsti: lo sfregio del volto per l'eretico e per colui che gli avesse offerto rifugio (cap. 10), la combustione dei capelli e della barba, ai capitoli 55, 69, 201 come pena accessoria<sup>182</sup>, il taglio di un pezzo di cartilagine delle orecchie per i partecipanti ad un raduno di plebei (cap. 69)<sup>183</sup>.

Se ai briganti era comminata la pena capitale, per i semplici ladri era prevista la sanzione dell'acceccamento (*τυφλοῦσθαι*) capp. 145-150<sup>184</sup>. L'acceccamento di un solo occhio era previsto al capitolo 166, per gli ubriachi.

Anche l'esilio (capp. 9-10), era una pena mutuata dal diritto bizantino<sup>185</sup>, applicata in quest'ultimo in larga misura, ma comminata nel codice serbo solamente in questi due capitoli<sup>186</sup>.

### *L' ibrido slavo-bizantino*

Il *Codice di Dušan* segnò il passaggio della monarchia tribale serba ad un ordinamento giuridico misto, in cui l'elemento slavo venne affiancato da principi ed istituti derivanti dal diritto greco-romano.

---

181. Prima della promulgazione del codice, l'unico caso in cui risulta essere applicata tale pena è in un diploma del monastero di Žika del 1220: se un donna avesse abbandonato il marito, sarebbe stata sottoposta a punizione corporale, qualora non avesse avuto la possibilità di pagare la sanzione patrimoniale in capi di bestiame, prevista al capitolo 20. In: TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava*, 317.

182. La formula giuridica *да се ѡсѡуѡди* è stata rinvenuta da K. Jireček in alcuni atti conservati negli archivi della città di Dubrovnik e tradotta in latino *comburare capillos de capite et barbam*. La pena ricalcava il taglio dei capelli, comminato nel diritto greco-romano come pena accessoria (*κουρευέειν*); essa venne inasprita, come dimostra la modalità di comminazione. K. JIREČEK, *Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien, Studien zur Kulturgeschichte des 13.-15. Jahrhunderts, Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien* 56 (1912), 12-17.

183. È questa una pena che non si riscontra nel diritto bizantino e che ha carattere fortemente simbolico. Essa consisteva nella mutilazione dell'orecchio, non nell'amputazione.

184. *да се ѡсѡѡне и ѡбѡсе* ("che sia accecato ed impiccato").

185. TROIANOS – ŠARKIĆ, *Ο κώδικας του Στέφανου Δουσάν*, 253.

186. *да се ѡтѡжене* (cap. 9), *да се прожене* (cap. 10).

Tale processo era iniziato all'epoca della cristianizzazione dei popoli slavi grazie all'influenza della chiesa ortodossa e si era sviluppato, a tappe, nel corso dei secoli successivi, culminando nel XIV secolo con la promulgazione del codice del 1349-1354.

Naturalmente, non fu possibile al primo imperatore serbo eliminare del tutto la componente giuridica di origine slava a cui la popolazione continuava a mostrarsi fortemente legata, ma certamente i cambiamenti derivanti avrebbero potuto essere notevoli.

Avrebbero potuto esserlo; se da un lato non si ha alcuna certezza dell'applicazione delle norme contenute nella codificazione giuridica imperiale sotto il regno di Dušan, dall'altro il corso degli eventi storici, sancì il fallimento politico-militare del progetto di successione al trono bizantino e conseguentemente l'impossibilità di una transizione permanente ad un ordinamento giuridico di matrice greco-romana<sup>187</sup>.

---

187. Stefan Dušan morì nel 1355. Il figlio Uroš, suo successore, vide l'impero sgretolarsi a causa delle divisioni interne e della avanzata ottomana. Con la sua morte, avvenuta nel 1371, venne meno anche l'impero, durato appena venticinque anni.

THE INFLUENCE OF THE BYZANTINE CRIMINAL LAW  
IN THE CODE OF DUŠAN 1349-1354

Stefan Dušan enacted the *Code of Dušan* in 1349. Its dispositions must be considered in relation with two Byzantine compilations that constituted the imperial tripartite codification: the so-called *Law of Justinian* and to the *Abridged syntagma*.

The Byzantine juridical influence must be considered very relevant in criminal law: public pain system, legal action *ex officio* by state, pain of death, physical punishments and mutilations, were juridical concepts and institutions unknown to Slav people before their convert to Christianity, and their introduction must be connected to the Byzantine religious, cultural and juridical influence.

Considering the difference with Slav customary law (even if some elements derivating from it were preserved) and the connections with Greek-Roman compilations it can be underlined Dušan's attempt to create and introduce in his empire a Byzantine legal system.

